



Maura Del Tredici

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI VARESE  
REVISORE CONTABILE  
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE DI VARESE  
MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE

Roberto Del Tredici

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI VARESE  
REVISORE CONTABILE  
MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE

Luca Miglierina

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI VARESE  
REVISORE CONTABILE  
ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI VARESE

A TUTTI I SIGNORI CLIENTI  
LORO SEDI

Brescia, 14 marzo 2022

**Oggetto: Conversione Milleproroghe - Antifrodi - Energia**

Il D.L. 228/2021, c.d. Decreto Milleproroghe, è stato convertito con L. 15/2022, pubblicata sul S.O. n. 8/L della Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse, rimandando a eventuali approfondimenti alcuni aspetti rilevanti.

Articolo	Contenuto
Articolo 1, <a href="#">comma 13-bis</a>	<b>Contratti a termine nelle società <i>in house</i> per la realizzazione di investimenti pubblici</b> Ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, prorogati o rinnovati dalle società <i>in house</i> per la realizzazione di investimenti pubblici (articolo 10, D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021) per lo svolgimento delle attività di supporto essenziali per l'attuazione del progetto non si applicano i limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23, D.Lgs. 81/2015. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui al primo periodo possono essere stipulati, prorogati o rinnovati per un periodo complessivo anche superiore a 36 mesi, ma non superiore alla durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole Amministrazioni e comunque non eccedente il 30 giugno 2026.
Articolo 3, comma 1,	<b>Proroga approvazione bilanci</b> Viene estesa l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle Spa e delle Srl disposte dall'articolo 106, D.L. 18/2020 alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2022.
Articolo 3, comma 1	<b>Modifiche al D.Lgs. 231/2007</b> Vengono introdotte alcune modifiche al D.Lgs. 231/2007, in merito alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. In particolare: - per effetto dell'introduzione all'articolo 19, comma 1, lettera a), del nuovo n. 4-ter), viene disposto che per i clienti già identificati da un soggetto obbligato, i quali, previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4, Regolamento delegato (UE) 2018/389, consentono al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione di accedere alle informazioni relative agli estremi del conto di pagamento intestato al medesimo cliente presso il citato soggetto obbligato in uno Stato membro dell'Unione Europea. Tale modalità di identificazione e verifica dell'identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a servizi di disposizione di ordini di pagamento e a servizi di informazione sui conti e il soggetto tenuto all'obbligo di identificazione è tenuto in ogni caso ad acquisire il nome e il cognome del cliente; - per effetto della sostituzione integrale del comma 3, articolo 38, D.Lgs. 231/2007 viene previsto che nel contesto delle segnalazioni di operazioni sospette, l'Autorità giudiziaria



	<p>è tenuta ad adottare le misure necessarie ad assicurare che siano mantenute riserve, oltre all'identità dei segnalanti, anche l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU, nonché il contenuto delle medesime. In ogni caso, i dati identificativi dei segnalanti non possono essere inseriti nel fascicolo del P.M. né in quello per il dibattimento, né possono essere in altro modo rivelati, salvo che ciò risulti indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. In tale caso, l'Autorità giudiziaria provvede con decreto motivato, adottando le cautele necessarie ad assicurare la tutela del segnalante e, ove possibile, la riservatezza della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU. Inoltre, il nuovo comma 3-bis prevede la reclusione da 2 a 6 anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per chi rivela indebitamente l'identità del segnalante ovvero notizie riguardanti l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU o il contenuto delle medesime, se le notizie rivelate sono idonee a consentire l'identificazione del segnalante.</p>
<p>Articolo 3, comma 1-bis</p>	<p><b>Fondi immobiliari quotati</b> In sede di conversione in legge viene modificato l'articolo 31-novies, comma 1, D.L. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 176/2020, posticipando dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale è consentito ai gestori di fondi immobiliari italiani i cui certificati rappresentativi delle quote risultino ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo. Tale termine viene, inoltre, posticipato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, fermo restando che la proroga è consentita nell'esclusivo interesse dei partecipanti e al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti.</p>
<p>Articolo 3, comma 1-ter</p>	<p><b>Riduzione capitale sociale</b> Viene modificato l'articolo 6, comma 1, D.L. 23/2020, estendendo alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, la non applicazione di alcuni obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali a protezione del capitale sociale (tra cui lo scioglimento di società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e, per le cooperative, per perdite di capitale).</p>
<p>Articolo 3, comma 4</p>	<p><b>Liquidità imprese appaltatrici</b> Viene prorogato al 31 dicembre 2022 il termine, previsto dall'articolo 207, comma 1, D.L. 34/2020, entro cui devono essere state avviate le procedure di gara in relazione alle quali l'importo dell'anticipazione del prezzo di cui all'articolo 35, comma 18, D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) a favore dell'appaltatore può essere incrementato fino al 30%.</p>
<p>Articolo 3, commi 4-bis e 4-ter</p>	<p><b>Operatività straordinaria del Fondo garanzia pmi nell'anno 2022</b> Viene modificato l'articolo 1, L. 234/2021 e in particolare: - al comma 55, relativo all'importo massimo garantito dal Fondo di garanzia per le pmi, è previsto che a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ferme restando le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal D.M. 6 marzo 2017, la garanzia del Fondo è concessa: 1. per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80% dell'importo dell'operazione finanziaria in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 di cui al modello di valutazione e nella misura massima del 60% in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 di cui al medesimo modello. In relazione alla riassicurazione, la predetta misura massima del 60% è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante, come previsto dall'articolo 7, comma 3, D.M. 6 marzo 2017; 2. per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80% dell'operazione finanziaria in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al predetto modello di valutazione; - al comma 57, relativo al limite cumulato massimo degli impegni che possono essere assunti dal Fondo di garanzia per le pmi, viene eliminato il riparto dell'importo dei 210.000 milioni di euro tra <i>stock</i> di garanzie in essere al 2021 e garanzie da concedere nel</p>



	<p>2022, disponendo che l'importo in questione sia destinato a entrambi le finalità, senza specifica quantificazione.</p> <p>Viene, inoltre, introdotta nell'articolo 13, comma 1, D.L. 23/2020, la nuova lettera m-ter) prevedendo che, per i finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti dal Fondo in via straordinaria, di cui alle precedenti lettere m) e m-bis), il cui termine iniziale di rimborso del capitale maturi nel corso dell'anno 2022, tale termine può essere prolungato, su richiesta del finanziato e previo accordo tra le parti, per un periodo non superiore a 6 mesi, fermi gli obblighi di segnalazione e prudenziali.</p>
Articolo 3, comma 5-bis	<p><b>Sanzioni per obblighi relativi a dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta</b></p> <p>Introducendo il nuovo comma 6-quinquies1, articolo 4 del Regolamento di cui al D.P.R. 322/1998, viene previsto che, nei casi di tardiva o errata trasmissione delle CU relative a somme e valori corrisposti dai soggetti obbligati alla ritenuta alla fonte per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, non si fa luogo all'applicazione della vigente sanzione (100 euro con un massimo di 50.000 euro per sostituto d'imposta), se la trasmissione della corretta certificazione è stata effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine vigente (16 marzo dell'anno successivo alla corresponsione delle somme e dei valori).</p>
Articolo 3, comma 5-septies	<p><b>Agevolazione prima casa</b></p> <p>Intervenendo sull'articolo 24, D.L. 23/2020, viene prorogata al 31 marzo 2022 la sospensione dei termini che condizionano l'applicazione di alcune agevolazioni fiscali relative all'acquisto o al riacquisto della prima casa.</p>
Articolo 3, comma 5-terdecies	<p><b>Termini verifica crediti formativi revisori legali</b></p> <p>Viene stabilito che, in ragione del protrarsi della straordinaria emergenza epidemiologica da Covid-19, il mancato assolvimento degli obblighi di formazione continua da parte degli iscritti nel registro dei revisori legali, di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, D.Lgs. 39/2010 relativi agli anni 2017, 2018 e 2019, può essere accertato, ai sensi dell'articolo 14, D.M. 135/2021, a decorrere dal 30 aprile 2022.</p>
Articolo 3, comma 5-quinquiesdecies	<p><b>Sospensione ammortamenti</b></p> <p>Modificando l'articolo 60, comma 7-bis, D.L. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2020, viene estesa la possibilità di non procedere fino al limite del 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anche per il periodo di imposta 2021.</p>
Articolo 3, comma 6-quater	<p><b>Termini versamenti per attività di allevamento avicunicolo o suinicolo</b></p> <p>Per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell'influenza aviaria e della peste suina africana sono prorogati al 31 luglio 2022 i termini aventi scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 per i versamenti relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973, alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale Irpef, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, e all'Iva. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2022 o in 4 rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre 2022 a dicembre 2022.</p>
Articolo 3, comma 6-sexies	<p><b>Intermediari finanziari</b></p> <p>Intervenendo sull'articolo 3, comma 11-quater, D.L. 183/2020, vengono sospesi fino al 31 dicembre 2022 i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione all'iscrizione dei Confidi nell'albo degli intermediari finanziari, adottati dalla Banca d'Italia in conseguenza del venir meno dei requisiti dimensionali per l'autorizzazione.</p>
Articolo 3, comma 6-septies	<p><b>Innalzamento limite del contante</b></p> <p>Viene modificata la previsione di cui all'articolo 49, comma 3-bis, D.Lgs. 231/2007, stabilendo che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi torna a 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022, per ridursi a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023.</p>
Articolo 3-bis	<p><b>Norma di interpretazione autentica recupero Iva fallimenti</b></p> <p>Viene chiarito che la previsione di cui all'articolo 18, D.L. 73/2021, con cui è stata prevista la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione Iva da mancato pagamento già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura</p>



	concorsuale, in luogo di dover attendere l'infruttuoso esperimento della stessa, decorre dalle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso.
Articolo 3- <i>quater</i>	<b>Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali</b> Intervenendo sull'articolo 1, commi 1054 e 1056, L. 178/2020 vengono estesi i termini entro cui le imprese possono fruire del credito d'imposta in beni strumentali nuovi disciplinato dalla Legge di Bilancio 2021, al fine di ricomprendere tra i costi agevolabili gli investimenti effettuati entro il 30 dicembre 2022 (in luogo di quelli effettuati entro il 30 giugno 2022), ferma restando la condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Articolo 3- <i>quinquies</i>	<b>Proroga disposizioni di semplificazione per il commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi</b> Vengono ulteriormente prorogate al 30 giugno 2022 le disposizioni di cui all'articolo 9- <i>ter</i> , commi 4 e 5, D.L. 137/2020, che, rispettivamente, per le imprese di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzo di suolo pubblico: - consentono la presentazione semplificata, per via telematica e senza pagamento dell'imposta di bollo delle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle domande di ampliamento delle superfici già concesse; - escludono che la posa di strutture amovibili in spazi aperti sia soggetta a talune autorizzazioni e ai termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente.
Articolo 3- <i>sexies</i>	<b>Efficacia di disposizioni in materia di detraibilità delle spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità relativi a interventi sul patrimonio edilizio</b> Viene stabilito che le spese sostenute dal 12 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 per le attestazioni, per le asseverazioni di congruità delle spese e per il rilascio del visto di conformità per tutti gli interventi edilizi agevolabili, i relativi costi possano fruire della detrazione fiscale.
Articolo 3- <i>septies</i>	<b>Decorrenza delle sanzioni per gli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche</b> Viene previsto che per l'anno 2022, il termine per l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, comma 125- <i>ter</i> , primo periodo, L. 124/2017, in caso di inosservanza degli obblighi informativi in materia di sovvenzioni pubbliche, è prorogato al 1° gennaio 2023.
Articolo 3- <i>novies</i> , comma 1	<b>Proroga in materia di prodotti succedanei dei prodotti da fumo</b> È stabilito che i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali, sono assoggettati a imposta di consumo in misura pari al 20% e al 15% dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, al 15% e al 10% dal 1° aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022 (nella disciplina vigente l'imposta è pari al 20% e al 15% per tutto il 2022).
Articolo 3- <i>novies</i> , comma 2	<b>Disposizioni in materia di imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina</b> Viene introdotto il nuovo articolo 62- <i>quater</i> .1, D.Lgs. 504/1995, relativo all'imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina. È previsto che i prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, sono assoggettati a imposta di consumo nella misura pari a 22 euro per kg, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del D.Lgs. 219/2006. Ai fini della determinazione dell'imposta si tiene conto anche del peso degli involucri, se presenti. Sono obbligati al pagamento dell'imposta: a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale; b) l'importatore, per i prodotti provenienti da Paesi terzi; c) il cedente che adempie al medesimo pagamento e agli obblighi previsti per il tramite di un rappresentante fiscale avente sede nel territorio nazionale, per i prodotti provenienti da uno Stato dell'Unione Europea. Tali soggetti sono tenuti a garantire il pagamento dell'imposta mediante la costituzione di cauzioni ai sensi della L. 348/1982.



	<p>Per il fabbricante, la cauzione è pari al 10% dell'imposta dovuta sul prodotto mediamente in giacenza nei 12 mesi solari precedenti e comunque non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei 12 mesi solari precedenti.</p> <p>Il soggetto che intende fabbricare i prodotti è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.</p> <p>Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti;</li><li>b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori;</li><li>c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento;</li><li>d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio.</li></ul>
Articolo 9, comma 1	<p><b>Trasformazione società di mutuo soccorso</b></p> <p>Viene prorogato al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del Codice del Terzo settore, possono trasformarsi in associazioni del Terzo settore o in Aps, mantenendo, in deroga all'articolo 8, comma 3, L. 3818/1886, il proprio patrimonio.</p>
Articolo 9, commi 1-bis - 1-quater	<p><b>Estensione alle fabbricerie della disciplina in tema di Terzo settore</b></p> <p>Viene prevista l'applicazione della disciplina prevista dal D.Lgs. 117/2017 e del D.Lgs. 112/2017, per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, anche alle fabbricerie.</p>
Articolo 9, comma 5	<p><b>Fondo di integrazione salariale</b></p> <p>Sono eliminate, nell'articolo 28, comma 2, D.Lgs. 148/2015, secondo periodo, le parole "in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti," a completamento di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2022 (commi 204-213), che ha esteso l'ambito di intervento dei Fondi di integrazione salariale (FIS e Fondi di solidarietà bilaterali) e i relativi obblighi di contribuzione, a partire dalla soglia di 1 dipendente.</p>
Articolo 9, comma 6	<p><b>Destinazione 5 per mille</b></p> <p>Viene stabilito che la previsione di cui la destinazione di una quota pari al 5 per mille dell'Irpef relativa alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, fino al 31 dicembre 2022, decorre dal secondo anno successivo a quello di operatività del Runts, limitatamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Onlus di cui all'articolo 10, D.Lgs. 460/1997, iscritte all'anagrafe delle Onlus alla data del 22 novembre 2021, le quali continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille con le modalità stabilite dal D.P.C.M. 23 luglio 2020;</li><li>2. enti del volontariato di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettera a), D.L. 40/2010. Le Onlus e le Aps coinvolte nel processo di traslazione di cui all'articolo 54, D.Lgs. 117/2017, che non sono già regolarmente accreditate al 5 per mille nell'esercizio 2021, possono accreditarsi al 5 per mille nell'esercizio 2022 con le modalità stabilite dall'articolo 3, D.P.C.M. 23 luglio 2020 entro il 31 ottobre 2022.</li></ul>
Articolo 9, comma 8-bis	<p><b>Mobilità in deroga</b></p> <p>Mediante modifica del comma 2-bis, articolo 38, D.L. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2021, è rifinanziato per il 2022 con 2 milioni di euro la non applicazione del meccanismo di riduzione (nei casi di terza e quarta proroga) della mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, con riferimento al periodo 1° febbraio 2021 - 31 dicembre 2021.</p>
Articolo 11, comma 1	<p><b>Etichettatura imballaggi</b></p> <p>Viene rinviato al 31 dicembre 2022, il termine a decorrere dal quale, ai sensi dell'articolo 15, comma 6, D.L. 183/2020, tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.</p>



	<p>I prodotti privi dei requisiti di cui sopra e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2023 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. Il Ministro della transizione ecologica, entro 90 giorni decorrenti dal 31 dicembre 2021, adotterà, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l'etichettatura.</p>
Articolo 11, comma 5-ter	<p><b>Revisione macchine agricole</b> Al fine di sostenere la continuità dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, i termini per la revisione delle macchine agricole di cui al D.M. 20 maggio 2015, sono fissati: a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, al 31 dicembre 2022; b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2023; c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2024; d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2020, al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione</p>
Articolo 11, comma 5-quater	<p><b>Proroga dell'obbligo di registrazione in formato esclusivamente elettronico dei trattamenti relativi ai medicinali veterinarie ai mangimi medicati</b> Viene prorogato al 30 aprile 2022 (in luogo della scadenza del 28 gennaio 2022) l'obbligo di registrazione dei trattamenti di somministrazione di medicinali veterinari e di mangimi medicati per gli animali destinati alla produzione di alimenti, nei casi di non allineamento dei sistemi informatici tra <i>software</i> privati e il sistema Vet.info del Ministero della salute.</p>
Articolo 11, comma 5-septies	<p><b>Accesso agli incentivi per impianti a biogas</b> Vengono prorogati al 2022, gli incentivi di cui alla L. 145/2018, per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza non superiore a 300 kW, realizzati da imprenditori agricoli a servizio dei processi aziendali e con specifici requisiti.</p>
Articolo 12, comma 1	<p><b>Estensione assicurazione turisti stranieri</b> Modificando l'articolo 43-ter, comma 2, D.L. 73/2021, viene prorogata al 30 giugno 2022, l'efficacia delle polizze assicurative relative all'assistenza sanitaria a favore dei turisti stranieri che contraggano il virus SARS-CoV-2 durante la loro permanenza nel territorio regionale.</p>
Articolo 12, comma 2	<p><b>Bonus terme</b> Modificando l'articolo 29-bis, comma 1, D.L. 104/2020, viene previsto che l'ente termale, previa emissione della relativa fattura, può chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente non oltre 120 giorni dal termine dell'erogazione dei servizi termali.</p>
Articolo 12, comma 2-ter	<p><b>Imposta soggiorno Venezia</b> Viene modificato l'articolo 1, comma 1129, L. 145/2018, autorizzando il Comune di Venezia ad applicare l'imposta di soggiorno per le isole minori, di cui all'articolo 4, comma 3-bis, D.Lgs. 23/2011, alternativamente all'imposta di soggiorno, per l'accesso con o senza vettore alla Città antica e alle altre isole minori della laguna.</p>
Articolo 14, comma 2-ter	<p><b>Accesso ai contributi per l'editoria e loro determinazione</b> In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni dell'articolo 96, commi 3 e 5, D.L. 104/2020, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2022. Le disposizioni del comma 4 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2021. In caso di insufficienza delle risorse stanziato, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. 70/2017.</p>
Articolo 14, comma 4-bis	<p><b>Contributi imprese radiofoniche</b> Viene estesa al 2022, l'applicazione del contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, D.L. 34/2019 previsto per la conversione in digitale e la conservazione in archivi multimediali delle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale.</p>
Articolo 14, comma 4-ter	<p><b>Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le Asd</b> Viene introdotta, per le Asd senza scopo di lucro, colpite dall'emergenza Covid-19, una proroga, fino al 31 dicembre 2025, delle concessioni demaniali e comunali relative a impianti sportivi, in analogia con quanto già previsto per le società sportive iscritte nel</p>



	Registro del Coni, per consentire di disporre del tempo necessario per recuperare l'equilibrio economico per la prosecuzione delle loro attività sportive e sociali senza scopo di lucro.
Articolo 16, comma 3	<b>Proroga contenzioso tributario da remoto</b> Intervenendo sull'articolo 27, comma 1, primo periodo, D.L. 137/2020, viene prorogato al 30 aprile 2022 il termine entro il quale è ammessa l'udienza da remoto. Entro tale termine il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria bandisce una procedura di interpello per il trasferimento dei componenti delle Commissioni Tributarie nei posti vacanti a livello nazionale, previa ricognizione dei medesimi.
Articolo 18-bis	<b>Proroga contributi finanziari in favore delle aziende agricole</b> Viene prorogata, a tutta la durata dello stato di emergenza determinato dalla pandemia da Covid-19, la possibilità, per le aziende agricole, di accedere ad aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche, rinviando l'adempimento di alcune verifiche relative alla concessione degli stessi, alla fase della corresponsione del saldo.
Articolo 18-ter	<b>Proroga dei termini di presentazione delle domande di intervento in favore delle imprese agricole danneggiate dalle infezioni di Xylella fastidiosa</b> Viene prorogato al 30 aprile 2022 il termine per la presentazione alle Autorità regionali competenti delle domande di intervento in favore delle imprese agricole danneggiate dalle infezioni di Xylella fastidiosa ai sensi del Decreto Mipaaf del 10 maggio 2021. Il differimento del termine è disposto in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, D.Lgs. 102/2004.
Articolo 18-quater	<b>Credito d'imposta cuochi professionisti</b> Viene prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per avvalersi dell'agevolazione fiscale prevista a favore dei cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti per l'acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale dall'articolo 1, commi 117-123, L. 178/2020.
Articolo 20, comma 1	<b>Proroga interventi da parte di enti territoriali e CCIAA</b> Viene prorogato al 30 giugno 2023 il termine entro il quale sono ammessi aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali da parte di enti territoriali e CCIAA, mentre al 30 giugno 2022, sono prorogati i finanziamenti agevolati, le garanzie sui prestiti e i contributi ai costi fissi non coperti e sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022.
Articolo 20-bis	<b>Proroga versamento Irap</b> Viene posticipato al 30 giugno 2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'Irap non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24, D.L. 34/2020, in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea sul "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Restando a Vostra disposizione per chiarimenti in merito, è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

Del Tredici studio professionale associato  
un associato